

Riforma del Sistema Sanitario Nazionale

- **D.lgs 502/92**
- **D.lgs 517/93**
- **D.Lgs 229/99 (Riforma Ter)**

Fondazione del SSN con la **L. 833/1978**. In Italia, la legge 833/78 fu una buona legge, ma fu mal applicata. Fondata sui principi di globalità delle prestazioni e universalità dei destinatari.

Si doveva rimediare ai buchi neri economici del sistema fallimentare delle mutue (*“la salute non ha prezzo”*). Per questo, si tentò un mutamento con il D.lgs 502/92 e 517/93 che indirizzarono la sanità verso un modello simile a quello dei quasi mercati inglesi.

Questi sono gli anni della stipula del trattato di Maastricht, in cui l'Italia deve cercare di risistemare le sue finanze.

I principi ispiratori del riordino del servizio sanitario sono stati: rafforzamento del ruolo delle Regioni; aziendalizzazione; accreditamento; sistema di finanziamento; responsabilizzazione degli operatori in senso gestionale; orientamento ai mercati.

Si è provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria con una profonda trasformazione del servizio sanitario, nella quale da una concezione di assistenza pubblica illimitata ed incondizionata (Welfare State) si è passati ad una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria doveva essere proporzionata alla effettiva realizzazione delle entrate e non poteva più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni.

Con il **D.lgs 502/1992 e 517/1993**:

1) Livello centrale

- In coerenza con i principi della L.833/78 il SSN assicura con risorse pubbliche i livelli essenziali di assistenza definiti dal PSN
- I LEA vengono fissati nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dal Dpef (Documento di programmazione economica e finanziaria)

Vengono esclusi dai LEA i servizi e le prestazioni che:

- a) Non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN
- b) Non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza
- c) Non soddisfano il principio dell'economicità dell'impiego delle risorse

Il governo centrale trasferisce le risorse necessarie dal FSN alle regioni sulla base di una quota *“capitaria”* per abitante.

Si sostituiscono alle USL (Unità Sanitarie Locali) intese quali strumenti operativi dei Comuni singoli o associati, le Aziende Sanitarie: Aziende Unità Sanitarie Locali (prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della Provincia) e Aziende Ospedaliere (ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico).

	<p>L'ultima grande riforma sanitaria la 229/1999, decreto Bindi o chiamata la Riforma-ter, è l'ultimo passo legislativo ad oggi che il sistema sanitario ha compiuto dalla sua costituzione.</p> <p>Introduceva una disciplina, motivata dal potenziale conflitto di interesse, per i medici dipendenti in servizio presso le ASL con il divieto di svolgere attività privata all'interno delle strutture pubbliche (intra-moenia) o esternamente, e l'obbligo di scelta fra una delle due tipologie di attività. Successivamente, è stata reintrodotta la possibilità di svolgere attività pubblica e privata intra-moenia.</p> <p>Vengono delineati i limiti economico funzionali dei servizi sanitari, impostando una mentalità basata sull'evidenza scientifica, o evidence based medicine.</p> <p>L'evidenza scientifica e l'appropriatezza clinica di ogni trattamento ne autorizza l'eventuale uso. Non vengono garantite prestazioni che: non rispondono a necessità assistenziali previste dai principi ispiratori non efficaci su base d' evidenze scientifiche o non efficaci per soggetti che non corrispondono alla situazione clinica raccomandata quando esiste un trattamento che a parità di risultati sia più economico. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale, per questo motivo gli ECM vengono definiti nel triennio perché corrispondono a interessi generali del SSN a cui gli operatori devono formarsi ed attenersi.</p>
<p>Immigrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 39/90 ("Legge Martelli") "Norme urgenti in materia di asilo politico, d'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato" - L. 40/1998 ("Turco – Napolitano") - D.lgs 286/1998 Testo unico sull'immigrazione - L. 189/2002 (Bossi – Fini) 	<p>La prima legge della Repubblica italiana in materia fu la legge n. 943/1986, la quale affrontava il tema dell'immigrazione, peraltro solo in relazione alla tematica del lavoro, in maniera emergenziale e non organica. Per avere la prima vera legge organica in materia immigrazione, anch'essa dettata da motivazioni emergenziali, si dovrà attendere il 1990 e la legge Martelli, la quale introduceva per la prima volta in Italia interventi di tipo sociale nei confronti degli immigrati e basava il sistema di entrata dei migranti sulla programmazione dei flussi d'ingresso mediante un sistema di previsione di quote massime. Per quasi tutti gli anni '90 si andò avanti con la struttura adottata dalla legge Martelli, fino al 1998, anno in cui venne approvata la legge n. 40/1998 c.d. Turco – Napolitano: questa legge, la prima in Italia riguardante l'immigrazione e non approvata in situazione di emergenza, sebbene lontana dalla perfezione, si mostrò comunque come la più coerente ed organica legge d'immigrazione approvata fino ad allora. Fra i punti positivi che è possibile ascrivergli ci fu la previsione di delega per l'approvazione del decreto legislativo che creò il cosiddetto Testo Unico sull'immigrazione, il quale riordinava la materia in tutte le sue componenti e che, nonostante le numerose modifiche intervenute a modificarlo negli anni, è ancora in vigore</p> <p>L. 39/90: L'intervento normativo ebbe luogo in un tempo in cui gli ingressi di stranieri in Italia erano circa 50 mila l'anno. La necessità dell'intervento normativo, che per la prima volta in Italia regolava il fenomeno dell'immigrazione, aveva però ricevuto contrastanti valutazioni all'interno della maggioranza di governo, cui Martelli apparteneva, e persino all'interno del suo stesso partito.</p> <p>La norma - che convertiva il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 - venne emanata con lo scopo di regolare organicamente l'immigrazione, ridefinire lo status di rifugiato (fino allora in Italia il diritto era</p>

garantito solo a cittadini europei), introdurre la programmazione dei flussi dall'estero, precisare le modalità di ingresso e respingimento alla frontiera e il soggiorno in Italia. Per quanto riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, la legge Martelli introduce per la prima volta pene detentive e pecuniarie, aggravate dalla circostanza del concorso per delinquere. Fissa inoltre i parametri iniziali del meccanismo generalizzato dell'espulsione quale mezzo di controllo degli immigrati socialmente pericolosi o clandestini, mediante provvedimento del prefetto disposto con decreto motivato. La permanenza dello straniero sul territorio italiano viene subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno da parte della questura o del commissariato di Pubblica sicurezza territorialmente competente che indica il motivo della permanenza, dal quale dipende la durata stessa del permesso che va da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni. Le 13 disposizioni della Legge Martelli vennero successivamente abrogate o modificate dalla successiva Legge Turco-Napolitano del 1998. Nascono nel 1995 i primi Centri d'Accoglienza.

L. 40/1998: L'impostazione della legge rivela l'intento di regolamentare l'immigrazione, favorendo da un lato l'immigrazione regolare e scoraggiando l'immigrazione clandestina. L'immigrato regolare può così affrontare il percorso di acquisizione della cittadinanza configurato dalla legge. Tale percorso è caratterizzato da una serie di tappe verso l'acquisto dei diritti propri del cittadino pleno iure, inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, del diritto al trattamento sanitario e alla salute, e del diritto all'istruzione. Veniva introdotto il sistema delle quote di ingresso per regolare i flussi migratori nel paese; erano previste anche la chiamata diretta da parte del datore di lavoro (sponsor) e la possibilità del ricongiungimento familiare per gli stranieri regolarmente residenti. Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato. Per la prima volta nella storia della Repubblica, si istituisce la figura del Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza (CPTA) o CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione), per tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile". Sono delle strutture dove vengono trattenuti fino a 180 giorni gli stranieri destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato e nei cui confronti non è possibile l'esecuzione immediata della misura. Questa legge fu modificata e inasprita successivamente con la Bossi-Fini (2002)

D.lgs 286/1998: coadiuvato ed integrato dalla normativa europea e regionale di settore, la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano; esso ha introdotto importanti, e talvolta controverse, novità nel contesto della legislazione nazionale in tema di immigrazione, come ad esempio l'introduzione del sistema delle quote d'ingresso come momento d'incontro fra domanda ed offerta di manodopera straniera,

	<p>Il T.U. inoltre ha previsto la possibilità del ricongiungimento familiare per gli stranieri regolarmente residenti prima che essa venisse legiferata a livello europeo ed in generale ha esteso agli stranieri una serie di diritti che prima non erano contemplati dal sistema normativo italiano.</p> <p>La L. 189/2002. Le principali novità della legge furono le seguenti: Espulsioni con accompagnamento alla frontiera; Permesso di soggiorno legato ad un lavoro effettivo; Inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani; Sanatoria per colf, assistenti ad anziani, malati e diversamente abili, lavoratori con contratto di lavoro di almeno 1 anno; Uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini.</p>
<p>Riforme della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - - L. 59/1997 (Bassanini) - L. 127/1997 (Bassanini bis) - L. 191/1998 (Bassanini ter) - L. 50/1999 (Bassanini quater) 	<p>Con il nome di “Leggi Bassanini” sono noti alcuni provvedimenti normativi italiani principalmente ispirati e/o redatti da Franco Bassanini in materia di pubblica amministrazione.</p> <p>Le leggi Bassanini hanno avuto come obiettivo primario la riforma dell’apparato amministrativo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione di leggi, norme, procedimenti amministrativi e del linguaggio; - attuazione del decentramento amministrativo (sussidiarietà); - sviluppo dell’informatizzazione e adozione di strumenti telematici, nonché nuove regole per la dirigenza e per il lavoro pubblico.
<p>Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 626/96, “ Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” - L. 196/97 “Pacchetto Treu” - L. 30/2003 “Legge Biagi” 	<p>L. 626/1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro. Rispetto al DPR 547/55 (precedente in materia) il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.</p> <p>L. 196/97: Legge delega della Repubblica Italiana emanata con lo scopo di contrastare la disoccupazione. Si proponeva di disciplinare la flessibilità lavorativa (all'epoca il lavoro interinale non era disciplinato e l'interposizione tra datore di lavoro e lavoratore era vietata e sanzionata penalmente da una norma del 1960). Le norme emanate regolavano direttamente determinati istituti (apprendistato, lavoro interinale,</p>

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, conosciuto come "co.co.co."), disposizioni sulla produzione legislativa futura e disposizioni di rinvio della contrattazione sociale, regolamentando anche in modo più completo la figura dei lavori socialmente utili.

Dal punto di vista giuridico introdusse l'istituto del tirocinio formativo, regolamentando anche il lavoro interinale.

La legge prende il nome da Tiziano Treu, all'epoca ministro del lavoro e della previdenza sociale del governo Prodi I. Nonostante il buon proposito di sbloccare l'obsoleto mercato del lavoro in Italia ed aumentare l'occupazione tramite la flessibilità, l'approvazione del pacchetto Treu e l'uso distorto dei contratti di lavoro atipico ha contribuito a creare il fenomeno del precariato in Italia. Questa legge, infatti, proponeva il superamento del contratto a tempo indeterminato come principale rapporto di lavoro.

L. 30/2003: determinante nella redazione della legge è l'argomentazione sostenuta da Biagi fin dagli anni ottanta nella tesi di laurea con la quale conseguì la cattedra di diritto del lavoro, secondo cui nel codice civile italiano il potere organizzativo e direttivo dell'azienda spetta esclusivamente al datore di lavoro, e non può quindi essere sindacato o sottoposto a giudizio di merito dalla magistratura del lavoro.

La legge Biagi introdusse diverse novità e **nuove tipologie di contratti di lavoro:**

- contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.),
- lavoro somministrato (abrogando il lavoro interinale),
- contratto di lavoro intermittente,
- lavoro accessorio,
- lavoro occasionale (mini co.co.co.)
- contratto di lavoro ripartito.

L'intento del legislatore era il presupposto secondo cui la flessibilità in uscita ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro lasciando liberi gli imprenditori di gestire la forza lavoro esclusivamente in base alle necessità della contingenza operativa e inoltre che la rigidità del sistema crea presupposti alti tassi di disoccupazione, abbassando le tutele dei lavoratori consentendo una liberalizzazione del mercato della domanda e dell'offerta di lavoro.

I risultati della legge Biagi sono stati oggetto di forti dibattiti: da una parte coloro i quali la difendono, sottolineandone l'effetto positivo sul ricambio dell'occupazione, dall'altra chi la contesta ritenendo che essa abbia soltanto aumentato la precarietà dei lavoratori ed il numero di precari (ossia lavoratori senza garanzie e tutele, anche per lavori che invece ne necessiterebbero).

L.381/1991 - Una delle prime norme in tema di Cooperative sociali fu il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 (noto anche come Legge Basevi dal nome dell'ispiratore Alberto Basevi). Il decreto definì per la prima volta la tipologia di società cooperativa

Sociale

- **L. 381/1991** "Disciplina delle cooperative sociali"
- **L. 104/92** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili"
- **L. 68/1999** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- **L. 328/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- **L. 154/2001** "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

rispondente al riconoscimento della funzione sociale della cooperazione avente carattere di mutualità e senza finalità di speculazione privata, in armonia coi dettami dell'art. 45 della Costituzione repubblicana italiana.

Successivamente, la **legge 8 novembre 1991, n. 381** ("Disciplina delle cooperative sociali") introdusse apposita disciplina riguardante le cooperative sociali, alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti ai quali queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario.

Già nella definizione, art.1, si riconosce una nuova fattispecie d'impresa - l'impresa sociale - che presenta una sorta di inversione speculare tra i fini e i vincoli/opportunità, rispetto all'impresa ordinaria. Per quest'ultima il fine è quello della crescita economica in condizioni di redditività soddisfacente, mentre la soddisfazione dei diversi interlocutori sociali (lavoratori, soci, comunità locale, tutela ambientale ecc..) è la condizione e il modo per raggiungere nel tempo lo scopo. Viceversa, scopo della cooperativa sociale è il perseguimento dell'interesse generale delle comunità, nel rispetto dei criteri di razionalità economica e di efficiente impiego di tutte le risorse disponibili.

La legge introduce quindi un "soggetto sui generis" con una natura pubblicistica e privatistica, pubblicistica riguardo agli scopi, privatistica per la forma organizzativa. "L'interesse generale" è dato dalla promozione umana e dall'integrazione sociale dei cittadini, non si fa pertanto riferimento a categorie di soggetti in particolare né a bisogni specifici ma all'esigenza di ogni uomo/donna di realizzarsi come individuo e di integrarsi nella società.

Ai sensi della legge del 1991, le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

La stessa legge disciplina la figura del socio volontario e del socio svantaggiato e prevede convenzioni stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B. Le cooperative sociali che rispettino la normativa della legge n. 381/1991 sono ONLUS di diritto.

La legge **104/92** si occupa:

- dell'assistenza;
- dell'integrazione sociale;
- dei diritti dei diversamente abili.

L'intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più

completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale. Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell'handicap.

In realtà alcuni benefici sono previsti da altre disposizioni che però dipendono dal riconoscimento di persona portatrice di handicap. I benefici che si possono ottenere tramite la Legge 104 sono:

- agevolazioni lavorative;
- agevolazioni per i genitori;
- agevolazioni fiscali.

La Legge **68/1999** promuove l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. La nuova normativa ha modificato in maniera radicale il collocamento lavorativo delle persone con disabilità, trasformandolo da obbligatorio (secondo quanto previsto dalla precedente Legge 482/1968) in mirato. Scopo principale della legge è quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di agevolarne l'inserimento lavorativo, perseguendo l'obiettivo di considerare le persone disabili come persone diversamente abili, dotate, dunque, di capacità differenti e non completamente prive di abilità.

La **328/2000** è la legge quadro per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti.

La **L. 154/2001** si pone come strumento volto a reprimere le condotte antiggiuridiche che espongono a rischio l'integrità fisica o morale del coniuge o di altro convivente. Con tale norma, infatti, il legislatore è voluto intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell'integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare causata da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia.

Scuola e Formazione

Gli anni 80 vedono una serie di riorganizzazioni legate alla massificazione dell'istruzione figlia degli anni 70.

- **L.382/1980** "Ammodernamento del sistema universitario"
- 1991, Progetto Brocca
- **D. Lgs. 300/1999**
- **LL. 59/97 e 127/97**, "Bassanini 1" e "Bassanini"
- **L. 30/2000** "Riforma Berlinguer"
(Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione)

Il **progetto Brocca** (dal nome del sottosegretario italiano alla Pubblica istruzione Beniamino Brocca che coordinò la commissione ministeriale autrice del progetto) è uno studio per la revisione del sistema didattico pubblico italiano effettuato a cavallo fra gli anni '80 e '90.

Istituita nel 1988, la Commissione Brocca ricevette dal ministro Giovanni Galloni inizialmente il mandato di "revisare" i programmi dei primi due anni della secondaria superiore, in vista del prolungamento dell'istruzione obbligatoria al sedicesimo anno d'età. L'anno successivo (confermata in carica peraltro dal successivo ministro Sergio Mattarella) si ebbe il primo esito concreto della commissione, cioè l'elaborazione dell'area comune del biennio. Ricostituita nel 1990 dal ministro Gerardo Bianco, nel **1991** il mandato fu esteso ai piani di studio del triennio. Tenuto conto della tripartizione (istruzione liceale, tecnica e professionale) della scuola secondaria superiore ormai sedimentata, la commissione propose di superare le diverse barriere tra indirizzi di studio. Per superare le diversità di indirizzo si suggerì di dare maggior spazio alle discipline fondamentali. La commissione scartò l'adozione di un "biennio unico", ossia di un semplice proseguimento della scuola media, per preferire l'alternativa del "biennio unitario articolato".

La **382 del 1980** non è una legge in senso tecnico, ma un decreto delegato applicativo della legge 28 del 21 febbraio di quello stesso anno: la ricordiamo a distanza di tre decenni perché rappresentò il tentativo di **ammodernare il sistema universitario italiano** in quegli anni in rapida e tumultuosa espansione, attraversato da turbolenze di varia natura. Il Decreto presidenziale 382 si sviluppava in ben 124 articoli e riguardava soprattutto il riordinamento della docenza universitaria – con l'istituzione delle due fasce di ordinari e associati – e la sperimentazione organizzativa e didattica, comprendente in particolare la nuova figura del dottorato di ricerca e l'organizzazione dipartimentale.

Le cosiddette "**Bassanini 1**" e "**Bassanini**" (**LL. 59/97 e 127/97**), nel campo della gestione della PA, esplicitano la volontà politica di delegare funzioni alle regioni, accorpate uffici, snellire le procedure, controllare le funzioni e non gli atti, avviare procedimenti di tipo contrattuale, ampliare la considerazione del territorio.

L'art. 21 della legge 59/97 definisce i criteri generali dell'autonomia delle scuole.

Definisce degli standard nazionali di istruzione e formazione; la programmazione e la perequazione.

Alle singole scuole conferisce personalità giuridica, autonomia didattica e organizzativa, l'ampliamento dell'offerta formativa.

a) l'autonomia didattica: scelta delle metodologie per raggiungere gli obiettivi, organizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro, insegnamenti opzionali, facoltativi e aggiuntivi.

- b) l'autonomia organizzativa: durata diversa dell'unità oraria di lezione, articolazione del gruppo classe impiego flessibile dell'attività docente.
- c) l'ampliamento dell'offerta formativa: curricoli educativi per adulti, iniziative antidispersione, attività parascolastiche ed extrascolastiche, percorsi integrati tra sistemi formativi (crediti), convenzioni con Università, Enti locali, Aziende ecc.
- Si introduce il POF.

L'articolo 21 è parte di una legge delega (la L. 59/97), le cui le dichiarazioni di intenti richiedono poi una puntuale attuazione attraverso specifici provvedimenti giuridici. Il periodo di tempo della complessa attività normativa di applicazione dell'articolo 21 costituisce l'occasione di un diretto coinvolgimento degli operatori scolastici. Le scuole danno vita a una sperimentazione via via più diffusa, sorretta da uno specifico finanziamento e seguita da una puntuale azione di monitoraggio.

Il varo della "Bassanini 1" non dissipa il clima di incertezza e persino di diffidenza ("privatizzazione selvaggia", "presidi manager" "scuole di serie A e B" ecc.) che il tema dell'autonomia aveva suscitato nel mondo della scuola.

Con il **Decreto Legislativo n.300 del 1999** il MURST (Ministero delle Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nato nell'1989) viene accorpato con il Ministero della Pubblica Istruzione. Nasce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, noto come MIUR.

Riforma Berlinguer: La legge non entrò mai in vigore in quanto venne abrogata dalla cosiddetta riforma Moratti, ossia dalla legge 28 marzo 2003 n. 53. La riforma operò una modifica strutturale dell'insegnamento scolastico, articolato in tre cicli:

la scuola dell'infanzia;

il ciclo primario (scuola di base), esteso a sei anni, suddivisi in tre bienni, al termine di ognuno dei quali era prevista una prova di valutazione. La valutazione finale assumeva valore di esame di stato;

il ciclo secondario, esteso a sei anni - il primo dei quali, introduttivo, comune a tutti gli indirizzi - e articolato in sei differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, tecnologica, artistica e musicale e concluso da un esame di stato che assumeva la denominazione dell'area e dell'indirizzo. Nel secondo e terzo anno e financo dopo l'esame conclusivo del primo triennio, allo studente era garantita la facoltà di cambiare indirizzo, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche che gli consentissero l'acquisizione di un'adeguata preparazione a quello nuovo scelto. Al termine del terzo anno, che concludeva anche l'obbligo, era previsto

	<p>un esame, introduttivo al triennio finale, in cui l'offerta formativa era maggiormente caratterizzata in ordine all'indirizzo scelto.</p> <p>Un cambiamento per cui fu sempre criticata la riforma, riguardava il fatto che veniva introdotta la possibilità per uno studente di non proseguire il proprio corso di studi purché fosse in possesso di una licenza media. In realtà la riforma Berlinguer non parlava di un vero e proprio "abbandono scolastico", ma di una "scuola-lavoro": infatti, lo stesso decreto legge imponeva l'obbligo ad una formazione professionale fino ai 18 anni al termine dei quali bisognava comunque conseguire un diploma.</p>
<p>Informazione</p> <p>- 1984/1985 – “Decreti Berlusconi”</p> <p>- L. 223/1990 – “Legge Mammi”</p>	<p>Tra il 13 e il 16 ottobre 1984 i pretori di Torino, Pescara e Roma ingiungono alle tre emittenti televisive del gruppo Fininvest (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) di sospendere l'interconnessione dei loro ripetitori, limitatamente alle tre regioni d'Italia di loro competenza. Secondo i tre pretori, che si sono mossi a seguito delle denunce della RAI e dell'ANTI (Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti), il sistema d'interconnessione simultanea regionale, attraverso l'utilizzo di videocassette, eluderebbe l'articolo 195 del Codice delle Poste e Telecomunicazioni, che punisce a titolo di contravvenzione chi stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione amministrativa.</p> <p>Craxi, allora, interviene con dei decreti ad personam, affinché le tre TV private del gruppo Fininvest possano continuare a trasmettere su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il primo decreto Berlusconi è bocciato dalla camera dei deputati il 28 novembre 1984, poiché considerato incostituzionale. Il governo non si arrende e qualche giorno dopo la bocciatura del primo decreto presenta il Berlusconi bis e ponendo su di esso il voto di fiducia, il 4 febbraio 1985, ottiene la conversione in legge del decreto. La legge contiene una serie di norme a carattere transitorio, emanate in attesa della stesura di una legge generale di riordino del sistema radiotelevisivo. Prevedendo che la legge generale non sarà scritta in tempi brevi (infatti la legge Mammi sarà emanata nel 1990) e siccome le norme del decreto Berlusconi bis scadranno sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto, il 1° giugno 1985 viene emanato il Berlusconi ter per prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 1985. Il provvedimento è trasformato in legge il 1° agosto 1985.</p> <p>L. 223/1990 - L'esecutivo guidato da Giulio Andreotti decise di porre la fiducia sulla cosiddetta «Legge Mammi», chiamata così perché scritta dall'allora Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Oscar Mammi, che riformò il sistema radiotelevisivo italiano. Tale norma venne chiamata anche «legge Polaroid» perché si limitava a fotografare la condizione esistente legittimando la posizione dominante del gruppo televisivo di Silvio Berlusconi.</p> <p>La legge in questione certificò quello che all'epoca era il dominio di Fininvest, «liberata» dai cosiddetti</p>

	<p>«decreti Berlusconi», varati dal 1984 al 1985, il cui fine era quello di permettere al network di Berlusconi di trasmettere su tutto il territorio nazionale. La norma, divisa in cinque titoli e 41 articoli, stabilì che i programmi radiofonici o televisivi hanno carattere d'interesse generale, aprendo all'obbligatorietà per ogni rete di avere un Tg ed un direttore in realizzazione del pluralismo, pluralismo che passa dall'ingresso di nuovi attori nel sistema radiotelevisivo italiano. Autorizza la diffusione in diretta del segnale televisivo in tutta Italia e vieta le pubblicità durante i cartoni animati e fissa i limiti massimi di interruzioni pubblicitarie durante i film.</p> <p>La legge prevede la divisione del Paese in bacini d'utenza determinati dall'entità numerica e dalla popolazione servita, oltre che dalle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona. I bacini, secondo le intenzioni, devono consentire un'adeguata pluralità di emittenti la quale coincide col territorio delle singole Regioni. Le concessioni rilasciate al medesimo soggetto non possono essere più di una all'interno di ciascun bacino e più di sette complessivamente per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti. Nel 1994 la Corte costituzionale ha contestato la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì affermando che, in questo modo, non viene assicurato il pluralismo dell'informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto.</p> <p>Successivamente si avvertì la necessità d'istituire un'autorità Antitrust per ridimensionare eventuali posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione.</p>
<p>Europa 1992 - Trattato di Maastricht</p>	<p>Il Trattato di Maastricht, o Trattato dell'Unione europea (TUE), è un trattato che è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione europea, che fissa le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1° novembre 1993.</p>